



Comune di Fiorenzuola d'Arda
Provincia di Piacenza

Classificazione acustica del territorio

Norme tecniche di attuazione
Approvazione ai sensi della L.R. 15/2001



Adozione con D.C.C. n. 77 del 18/12/2019

Approvazione con D.C.C. n. 52 del 29/09/2020

Sindaco - Romeo Gandolfi

Assessore all'Urbanistica - Franco Brauner

Redazione a cura dell' Ufficio di Piano
del Comune di Fiorenzuola d'Arda
Responsabile del Procedimento
arch. Elena Trento

Collaboratori
dott. urb. Alex Massari

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
<i>Art. 1</i> <i>Elementi costitutivi della classificazione acustica.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2</i> <i>Quadro normativo di riferimento.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3</i> <i>Zone omogenee.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4</i> <i>Limiti di zona.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5</i> <i>Prescrizioni per le sorgenti sonore</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6</i> <i>Zone / Attività particolari.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7</i> <i>Confine tra zone con diversa classe acustica</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8</i> <i>UTO con livelli acustici superiori ai limiti</i>	<i>8</i>
TITOLO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE.....	8
<i>Art. 9</i> <i>Piani Urbanistici Attuativi</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10</i> <i>Interventi edilizi diretti ed altri interventi soggetti alla presentazione della documentazione di impatto acustico.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11</i> <i>Interventi edilizi diretti ed altri interventi soggetti alla presentazione della Valutazione del Clima Acustico.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 12</i> <i>Contenuti della Documentazione Previsionale dell'Impatto Acustico e della Valutazione del Clima Acustico.....</i>	<i>10</i>
TITOLO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)	10
<i>Art. 13</i> <i>Piano di risanamento acustico.....</i>	<i>10</i>
TITOLO IV – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	10
<i>Art. 14</i> <i>Durata e aggiornamento del piano di classificazione acustica.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 15</i> <i>Coordinamento con i nuovi strumenti urbanistici.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16</i> <i>Strumenti di verifica.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 17</i> <i>Norme di salvaguardia.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18</i> <i>Provvedimenti amministrativi e sanzioni.....</i>	<i>11</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Elementi costitutivi della classificazione acustica

1. La classificazione acustica del Comune di Fiorenzuola d'Arda è composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa
 - Norme tecniche di attuazione
 - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee
 - Classificazione acustica del territorio (scala 1:10.000)
 - Rapporto ambientale preliminare alla verifica di assoggettabilità alla VAS

Art. 2 Quadro normativo di riferimento

1. Il quadro normativo di riferimento per la classificazione acustica nonché gestione delle problematiche connesse all'inquinamento sonoro è il seguente, cui si rimanda per tutto quanto non contemplato espressamente dalle presenti Norme; tale elenco non è da intendersi esaustivo in quanto le norme stesse possono subire modifiche o aggiornamenti nel tempo:
 - a) Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447;
 - b) D.M. 11.12.1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
 - c) D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
 - d) D.P.R. 18.11.1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della Legge 26.10.1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";
 - e) D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo";
 - f) D.M. 29.11.2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
 - g) D.P.R. 30.03.2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26.10.1995 n. 447";
 - h) D.P.C.M. 05.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
 - i) D.P.R. 03.04.2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della Legge 26.10.1995 n. 447";
 - l) D.P.R. 19.10.2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122";
 - m) D. Lgs. 17.02.2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30.10.2014, n. 161";
 - n) L.R. 09.05.2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
 - o) D.G.R. 09.10.2001 n. 2053 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art.2 della LR 09.05.2001 n. 15;

- p) D.G.R. 14.04.2004 n. 673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 09.05.2001 n. 15”;
- q) D.G.R. 21.01.2002 n. 45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della LR 09.05.2001 n. 15” (successivamente modificata con la D.G.R. 08.04.2019 n. 554 “Esplicazione delle indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 45/2002, punto 5) relativa alle manifestazioni rumorose temporanee”;

Art. 3 Zone omogenee

1. In applicazione dell’art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 di cui al precedente articolo.
2. I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da più intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti artigianali/industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi (assenti nell’ambito del territorio comunale di Fiorenzuola d’Arda).

3. La carta di classificazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n. 2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PSC. In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore.

Art. 4 Limiti di zona

1. I diversi limiti e rispettivi valori sono indicati nel D.P.C.M. 14.11.1997 di cui all'art. 2.

Art. 5 Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla Legge Quadro 26.10.1995 n. 447 e relativi Decreti attuativi.

Art. 6 Zone / Attività particolari

Aree prospicienti le infrastrutture stradali

1. Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
2. Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.
3. Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica in particolare la SP n. 44) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.
4. Si riportano nelle successive tabelle 5 e 6 (Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del Decreto) in cui sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione.

Tab. 5 – Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 6.11.01 Norme funz. e geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo (* per le scuole vale il solo limite diurno)		Altri Ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A – autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

Tab. 6 – Strade esistenti e assimilabili

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo (* per le scuole vale il solo limite diurno)		Altri Ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A – autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

Aree di cava

5. Le attività estrattive sono riconducibili all'ambito delle attività a carattere temporaneo di cantiere, regolamentate dallo specifico Regolamento comunale.
6. Tali attività si esercitano all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal P.A.E. vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91, nonché dai relativi atti progettuali.
7. Al di fuori dei comparti di P.A.E., può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.
8. La Classe III è una classificazione di carattere cautelativo stabilita allo scopo di uniformare le caratteristiche di tutela del clima acustico al territorio delle aree limitrofe (generalmente classificate in area agricola e/o forestale nel territorio di riferimento) ed è vigente sia nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91, sia nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione, confermando la classificazione acustica precedente all'atto autorizzativo determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente PSC.

Piste motoristiche e autodromi

9. Tali attività sono regolamentate dal D.P.R. 03.04.2001 n. 304, e successive modificazioni, di cui all'art.2 delle presenti Norme.

Attività a carattere temporaneo

10. Le attività che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito sono disciplinate dal "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE", che costituisce parte integrante delle presenti norme.

Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

11. Gli impianti produttivi a ciclo continuo sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11.12.1996 di cui all'art. 2 delle presenti Norme.
12. I nuovi impianti debbono rispettare sin da subito anche il limite di immissione differenziale per tutti i recettori ubicati al di fuori della Classe VI; per "nuovo impianto" è da intendersi anche qualsiasi impianto che, seppur esistente, è sottoposto a rinnovo della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Art. 7 Confine tra zone con diversa classe acustica

1. La carta di classificazione acustica individua aree per unità territoriali omogenee (UTO) definite sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 2053/2001.
2. In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si possono profilare tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBILI

Confini tra UTO i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, per le quali non sussiste una situazione di possibile conflitto. Per tale condizione non si rende necessaria l'adozione del Piano di Risanamento Acustico-(PDRA).

b) CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra UTO i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, debbono essere verificati con misure fonometriche e se tale verifica non conferma il conflitto, non si rende necessaria l'adozione del Piano di Risanamento Acustico-(PDRA).

c) CONFINI IN CONFLITTO

Confini fra UTO i cui limiti differiscono per più di 5 dBA e tale conflitto viene confermato dalle misure fonometriche, si rende necessaria l'adozione del PDRA nei tempi e modi definiti dalla Legge 26.10.1995 n. 447 e relativi regolamenti di esecuzione. Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e di conflitto mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

Art. 8 UTO con livelli acustici superiori ai limiti

1. Nelle UTO in cui non vengono rispettati i valori limite, verificati con misure fonometriche nei modi e tecniche definite dalla vigente normativa, si rende necessaria l'adozione del PDRA, così come per le altre condizioni previste dalla Legge 26.10.1995 n. 447.

TITOLO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

1. Ai fini dell'applicazione delle norme si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.
2. Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": il permesso di costruire (PdC) il Permesso di Costruire Convenzionato (PCC), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.
3. Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

Art. 9 Piani Urbanistici Attuativi

1. Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:
 - a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la classificazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA, fatto salvo quanto riferito al successivo punto c;
 - b) il rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano,
 - c) il rispetto dei valori limite definiti dalla classificazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano; qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati i provvedimenti, gli interventi e le opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
2. A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- a) l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
 - b) l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).
3. Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.
 4. Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non siano compatibili con l'intorno esistente (generando quindi un confine incompatibile) è possibile - agendo sul piano - perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della classificazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).
 5. L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare confini incompatibili tra le UTO. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.
 6. In sede di presentazione di PUA per l'insediamento delle opere indicate dall'art.8, comma 3 della Legge Quadro 26.10.1995 n. 447, dovrà essere prodotta adeguata valutazione del "Clima Acustico" redatta da Tecnico Competente in Acustica, attestante la compatibilità dell'area con la tipologia di insediamento e la rumorosità presente. Nel caso di destinazioni promiscue nelle quali, oltre agli usi di cui al citato art.8, comma 3 della Legge 447/95, siano previsti altri usi di tipo produttivo, commerciale o terziario che comportino la presenza di nuove sorgenti sonore, la valutazione del "Clima Acustico" dovrà tenere conto anche di queste ultime.
 7. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di immissione assoluti (di zona) è a carico dell'attuatore dei piani. L'assenza della valutazione del "Clima Acustico", per gli usi sopra richiamati, è causa di improcedibilità della domanda. Qualora il PUA comporti una modifica alle UTO dovrà seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Art. 10 Interventi edilizi diretti ed altri interventi soggetti alla presentazione della documentazione di impatto acustico

1. I casi per i quali è prevista la predisposizione della "Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico", sono indicati dall'art.8 commi 1, 2 e 4 della Legge Quadro 26.10.1995 n.447. Tale documentazione dovrà inoltre essere prodotta in occasione dell'insediamento delle seguenti opere:
 - a) parcheggi con superficie superiore a 2500 mq; aree di stoccaggio merci e magazzini di transito; attività logistiche che prevedano la movimentazione di mezzi pesanti superiori a 50 al giorno intesi come somma fra ingresso e uscita;
 - b) ogni tipologia di cava.

2. L'assenza della Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico, ove richiesta, è motivo di improcedibilità della domanda.
3. In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti per i quali sia stata predisposta la Valutazione previsionale dell'Impatto Acustico, l'Amministrazione Comunale, così come previsto dalla D.G.R. n. 673/04, art.6, comma 4, può richiedere una relazione di "Collaudo Acustico" redatta da Tecnico Competente in Acustica che attesti il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione.

Art. 11 Interventi edilizi diretti ed altri interventi soggetti alla presentazione della Valutazione del Clima Acustico

1. I casi per i quali è prevista la predisposizione della "Valutazione del Clima Acustico", sono indicati dall'art. 8, comma 3 della Legge Quadro 26.10.1995 n. 447. Tale documentazione dovrà inoltre essere prodotta nel caso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e di riposo.
2. In tutti i casi, l'assenza della Valutazione del Clima Acustico, ove richiesta, è motivo di improcedibilità della domanda.

Art. 12 Contenuti della Documentazione Previsionale dell'Impatto Acustico e della Valutazione del Clima Acustico

1. La Documentazione Previsionale dell'Impatto Acustico e la Valutazione del Clima Acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica secondo i criteri e le modalità indicati nella DGR 673/04.

TITOLO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Art. 13 Piano di risanamento acustico

1. I casi per i quali sono previste le predisposizione dei Piani di Risanamento Acustico a carico di soggetti privati, pubblici e/o dei gestori delle infrastrutture, nonché i contenuti, modalità e tempi di realizzazione sono indicati dalla Legge Quadro 26.10.1995 n. 447 e relativi regolamenti di esecuzione e dalla Legge Regionale 09.05.2001 n. 15.

TITOLO IV – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 14 Durata e aggiornamento del piano di classificazione acustica

1. La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
2. L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.
3. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:
 - a) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di PSC;

- b) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della classificazione acustica.
- 4. La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

Art. 15 Coordinamento con i nuovi strumenti urbanistici

1. La classificazione acustica dovrà essere coordinata con i nuovi strumenti urbanistici, di cui alla Legge regionale 20/2000. Secondo quanto disposto da tale Legge la pianificazione urbanistica comunale è articolata in tre distinti momenti:
 - a) il Piano Strutturale Comunale (PSC) che definisce il livello strategico e strutturale delle scelte di pianificazione;
 - b) il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) che sviluppa il livello regolamentare;
 - c) Il Piano Operativo Comunale (POC) che costituisce il livello della attuazione operativa delle scelte di trasformazione urbanistica sostanziale del territorio.
2. All'atto di approvazione di uno dei sopracitati strumenti urbanistici è quindi necessario fornire un quadro conoscitivo della compatibilità tra quanto disposto da questi ultimi e la classificazione acustica comunale.

Art. 16 Strumenti di verifica

1. La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.
2. L'amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Art. 17 Norme di salvaguardia

1. Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui all'art. 3.

Art. 18 Provvedimenti amministrativi e sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, le violazioni alle presenti Norme vengono sanzionate in applicazione di quanto previsto dall'art.10 della Legge n. 447/95, così come modificato dall'art.13 del D. Lgs. 17.02.2017 n. 42.